



Roma, Li 13 ottobre 2020

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

L'iter legislativo del decreto Rilancio

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

In G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, è pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto agosto), recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, il cui commento sarà posto alla Vostra attenzione prossimamente.

In data 6 ottobre 2020, è stata approvata dal Senato la “Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, con il nuovo titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.

In data 12 ottobre, è stato sottoposto all’esame dell’assemblea della Camera.

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

In G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 33, è pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125

In G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, è stato pubblicato il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “*Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 ed introdotto l’obbligo di mascherine all’aperto e al chiuso.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. **Publicato sul sito del Ministero del lavoro il D.M. 15 settembre 2020, n. 106 attuativo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**

In data 7 ottobre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il decreto emanato in attuazione dell'art. 53, comma 1 del CTS, che disciplina le procedure di iscrizione degli enti del Terzo settore presso il RUNTS, le modalità di deposito degli atti nel Registro, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del registro stesso.

Si resta in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale.

2. **L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all'accesso al cd. Art bonus, di cui all'art. 1 del D.L. 83/2014**

In data 7 ottobre 2020, con le risposte 451, 452 e 453, l'Agenzia si è soffermata sui requisiti necessari per fruire del beneficio fiscale conosciuto come Art bonus.

La misura consiste in un credito d'imposta pari al 65% dell'erogazione in denaro effettuata da parte di persone fisiche o giuridiche per la manutenzione, il sostegno, il restauro e il potenziamento di istituti e luoghi della cultura di «appartenenza pubblica». È proprio su quest'ultimo concetto che l'Amministrazione finanziaria ha focalizzato la sua attenzione, precisando che la norma intende riferirsi non solo ai beni che sono nella disponibilità dell'ente pubblico, ma anche a quei beni affidati a soggetti privati, purché in possesso di specifiche caratteristiche.

Nell'ulteriore risposta pubblicata il 12 ottobre (n. 464) l'Agenzia delle entrate ancora una volta torna a fornire chiarimenti in materia di Art bonus.

In particolare, viene chiarito che il credito di imposta spetta per le sole erogazioni liberali destinate alla manutenzione, al sostegno e il potenziamento di istituti e luoghi della cultura di «appartenenza pubblica» ma non per quelle strettamente legate all'attività istituzionale dell'ente.

ALTRE NOVITÀ

1. **Risposta ad interpello n. 455 del 2020: Super-bonus per le spese di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce “abitazione principale”**

Con la risposta ad interpello n. 455 del 2020, l'Amministrazione finanziaria fornisce alcuni chiarimenti in materia di *Super-bonus*. In particolare, l'Agenzia delle entrate richiama l'art. 119 del Decreto Rilancio, il quale regola la detrazione delle spese, sostenute a partire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in ragione di determinati interventi relativi all'efficienza energetica, oltre che al consolidamento stazioni o, ancora, alla riduzione del rischio sismico degli immobili.

In altri termini, si parla di *Super-bonus*, che riconosce la detrazione, nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, la quale è ripartita in cinque quote annuali, tutte con il medesimo importo. Come noto, il beneficio fiscale in esame si affianca al previgente eco-bonus e al sisma-bonus, regolati rispettivamente dagli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013.

La disciplina del *Super-bonus*, invece, è indicata nei commi 1-8 dell'art. 119, già posto all'attenzione, il quale indica tanto i requisiti soggettivi quanto quelli tecnici relativi agli interventi.

Con riferimento ai requisiti soggettivi del *Super-bonus*, il comma 9, lettera b) del citato articolo 119 prevede che il bonus si applichi agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10.

Il comma 10, tuttavia, chiarisce che i soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Così come confermato dalla Circolare n. 24/E del 2020, il *Super-bonus* viene riconosciuto per le spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.

Avendo riguardo agli interventi antisismici, invece, la medesima Circolare stabilisce che, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l'unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Inoltre, il beneficio è riconosciuto a fronte del sostenimento delle

spese relative a determinati interventi, mirati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi trainanti), oltre che ad ulteriori interventi, realizzati contestualmente ai primi (cd. interventi trainati).

Sia nel primo sia nel secondo caso, gli interventi devono avere determinati requisiti. Ed esattamente, gli stessi devono essere realizzati:

- i)* su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- ii)* su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- iii)* su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- iv)* nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

L'agevolazione, tuttavia, si riconosce anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, i quali rientrano nella categoria di ristrutturazione edilizia, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, non rilevando la condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

In ultimo, giova richiamare altresì l'art. 121 del decreto Rilancio, il quale prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi efficienza energetica, ex art. 14 del decreto legge n. 63 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In via alternativa, i medesimi contribuenti possono anche optare per la cessione ad altri soggetti del credito di imposta con un importo pari alla detrazione. Tra i soggetti, rientrano gli istituti di credito, altri intermediari finanziari.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA